

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2003

che modifica la decisione 2000/159/CE relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 5565]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/16/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29,vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina e di carni fresche e prodotti della carne in provenienza dai paesi terzi ⁽²⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) 1452/2001 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/159/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, modificata dalla decisione 2002/336/CE ⁽⁵⁾, elenca i paesi terzi che hanno presentato un piano e fissa le garanzie offerte dal paese terzo per quanto riguarda la sorveglianza dei gruppi di residui e sostanze di cui all'allegato I alla direttiva 96/23/CE.
- (2) Taluni paesi terzi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui in ordine a prodotti e specie che non figurano originariamente nell'allegato alla decisione 2000/159/CE. La valutazione di tali piani di

sorveglianza e delle informazioni supplementari richieste dalla Commissione hanno fornito sufficienti garanzie sulla sorveglianza dei residui in detti paesi terzi in ordine ai prodotti e alle specie indicati.

- (3) La decisione 2000/159/CE dovrebbe essere quindi modificata di conseguenza.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato della catena alimentare e della salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 2000/159/CE è modificato come indicato all'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.⁽²⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.⁽³⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 51 del 24.2.2000, pag. 30.⁽⁵⁾ GU L 116 del 3.5.2002, pag. 51.

ALLEGATO

L'allegato alla decisione 2000/159/CE è modificato come segue:

Le file concernenti Belize, Estonia, Isole Falkland, Mozambico, Namibia, Nuova Caledonia, Taiwan e Venezuela sono sostituite dalle file corrispondenti:

Codice ISO	Paese	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equidi	Pollame	Animali d'acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
BZ	Belize						X						
EE	Estonia	X	X	X	X ⁽¹⁾	X	X	X	X		X		X
FK	Isole Falklands		X										
MZ	Mozambico						X						
NA	Namibia	X	X				X				X	X	
NC	Nuova Caledonia	X					X				X	X	
TW	Taiwan						X						X
VE	Venezuela						X						

⁽¹⁾ Esportazione di cavalli vivi da macello (soltanto animali per la produzione alimentare).